



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 510

Data 06/12/2023

OGGETTO: AREA SOSTENIBILITA' SOCIALE, EDUCAZIONE, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'. SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, RAPPORTI CON UNIVERSITA', SPORT, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI BRESCIA - DALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.

L'anno 2023, addi sei del mese di Dicembre alle ore 09:04 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTA
CASTELLETTI LAURA	Sindaca	Si
MANZONI FEDERICO	Vicesindaco	Si
BIANCHI CAMILLA	Assessora	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore	Si
FRATTINI ANNA	Assessora	Si
GARZA MARCO	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
POLI ANDREA	Assessore	--
TIBONI MICHELA	Assessora	Si

Presiede la Sindaca Laura Castelletti

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Premesso:

- che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con Legge 3 marzo 2009 n. 18, all'articolo 9, denominato "Accessibilità", afferma, tra l'altro, che "Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali.";
- che la Strategia della Commissione europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 del 3 marzo 2021 prevede, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere pari opportunità nella vita pubblica e sociale con parità di accesso alla giustizia, all'istruzione, alla sanità, alla cultura, allo sport e al turismo ~~e~~ delle persone con disabilità;
- che la Risoluzione sulla protezione delle persone con disabilità adottata dal Parlamento europeo il 7 ottobre 2021 richiama l'importanza di garantire alle persone disabili trasporti pubblici accessibili;
- che la Legge n. 118 del 30.1.1971 prevede che ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato sia assicurato, tra l'altro, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso, e viceversa;
- che la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche mediante la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera g) prevede che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona disabile siano realizzati anche con provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l'organizzazione di trasporti specifici;
- che il Decreto Legislativo n. 96 del 7.8.2019 e le disposizioni integrative e correttive introdotte dallo stesso al testo del Decreto Legislativo n.66 del 13 aprile 2017, art.3 comma 5 lettera b) prevede che gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedano ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili anche i servizi per il trasporto per l'inclusione

scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- che la Legge 22 dicembre 2021 n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità" concernente il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, introduce norme relative alla riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità;
- che la legge Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia", e in particolare gli articoli 5 e 6, stabiliscono tra l'altro che:
 - ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lett. f-ter): spetta alla Regione la promozione e il sostegno dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis: spetta ai Comuni lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica; è trasferito ai Comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
- che l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale", individua i soggetti che concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, tra i quali figurano gli Enti locali, le famiglie, i soggetti del terzo settore e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale;
- che la Legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 "Legge di semplificazione 2017", ha modificato gli articoli 5 e 6 della Legge regionale n. 19 del 2007 al fine di disciplinare in modo organico la materia relativa ai servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a seguito del riordino delle funzioni precedentemente assegnate alle Province;
- che la deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/6832 del 30 giugno 2017 ha approvato il documento "Linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale";

- che la deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n.XII/312 del 15.5.2023 ha approvato il documento "Linee Guida per i Servizi di Inclusione Scolastica (Trasporto e Assistenza per l'autonomia e la Comunicazione Personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.R. 19/2007" che aggiorna le precedenti Linee Guida del 2017;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 389 del 10.7.2019 si è provveduto a definire i criteri e le modalità relativi all'erogazione del servizio di trasporto scolastico ad alunni/e con disabilità residenti nel Comune e frequentanti scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionali, statali e paritari;

Considerato che la deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n.XII/312 del 15.5.2023 interviene definendo le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale e chiedendo ai comuni di adottare tali modalità a far data dall'anno scolastico 2023-2024;

Rilevato che alla data di emanazione delle Linee Guida di Regione Lombardia il servizio di trasporto scolastico per tutti/e gli/le alunni/e con disabilità residenti nel Comune di Brescia era già stato organizzato secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 389 del 10.7.2019;

Ritenuto pertanto:

- di dare applicazione alle Linee Guida a far data dall'anno scolastico 2024-2025;
- di rendere omogenee, per quanto possibile, le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico sia per le scuole di competenza comunale (primarie e secondarie di primo grado) sia per i gradi di istruzione superiore di competenza regionale;
- di considerare superata dalla presente, la deliberazione di Giunta Comunale n.389 del 10.7.2019;

Rilevato che i costi sostenuti dal Comune di Brescia per garantire il trasporto ad alunni/e con disabilità nei diversi gradi scolastici sono considerevolmente superiori ai contributi previsti da Regione Lombardia nelle citate Linee Guida emanate con deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n.XII/312 del 15.5.2023, e che, in particolari situazioni, previste al punto 5.4 "Tipologia del contributo", la stessa Regione Lombardia, al fine di garantire la gratuità del servizio in parola per le famiglie, prevede una partecipazione economica a carico dei Comuni;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 24.11.2023 dal Responsabile del Settore Diritto allo Studio, Rapporti con Università, Sport, Politiche Giovanili e Pari Opportunità e in

data 28.11.2023 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragoneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico di alunni/e con disabilità residenti nel Comune di Brescia e frequentanti scuole primarie, secondarie di primo grado, comunali, statali e paritarie, come da allegato A) alla presente deliberazione che costituisce parte integrante della stessa;
- b) di approvare le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico di alunni/e con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionali, come da allegato B) alla presente deliberazione, pure parte integrante della stessa, garantendo ad alunni/e equità di trattamento nel rispetto delle nuove Linee Guida delineate da Regione Lombardia;
- c) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Comunale.

Allegato A

Modalità di erogazione del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI/E CON DISABILITÀ. SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto dall'abitazione alla sede scolastica e viceversa ed è volto a favorire la frequenza scolastica e, più in generale, il concreto esercizio del diritto allo studio di alunni/e con disabilità privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica.

Il servizio è erogato gratuitamente ad alunni/e con disabilità che fruiscono del servizio scuolabus attivato sul territorio cittadino, per quelli per cui è predisposto dall'Amministrazione comunale direttamente o mediante affidamento a terzi e per alunni/e frequentanti istituzioni scolastiche che provvedano ad organizzare ed erogare servizio di trasporto collettivo.

Per le famiglie che provvedano con mezzi privati o tramite il ricorso al trasporto pubblico all'accompagnamento a scuola del/della figlio/a con disabilità è previsto un contributo per l'autogestione del servizio calcolato come sotto dettagliato al paragrafo “Calcolo del contributo in caso di autogestione”.

Modalità di erogazione del servizio e descrizione

Il servizio può essere erogato con le seguenti modalità:

- 1) Accesso al Servizio di scuolabus secondo i percorsi e gli orari annualmente attivati: l'alunno/a con disabilità accede gratuitamente al trasporto collettivo riservato (scuolabus), non è previsto personale con funzione di accompagnatore/assistente, i titolari di carta regionale per il trasporto agevolato sono tenuti a presentarla all'atto dell'iscrizione.
- 2) Tramite affidamento a terzi: realizzato con automobili, bus o minibus, può essere attrezzato se necessario; può essere singolo o collettivo e viene erogato esclusivamente su tratta urbana, non è previsto personale con funzione di

accompagnatore/assistente. Il mezzo di trasporto utilizzato dipende da scelte organizzative esclusive del gestore affidatario, così come la scelta di erogare trasporto singolo o collettivo.

- 3) Autogestione da parte delle famiglie per libera scelta delle stesse, o qualora si sia verificata l'impossibilità dell'Amministrazione di organizzare ed erogare il servizio: la famiglia provvede autonomamente con mezzi privati o mediante il ricorso al trasporto pubblico ricevendo un contributo calcolato come indicato al paragrafo "Calcolo del contributo in caso di autogestione". È possibile anche autogestione parziale, ossia solo andata o solo ritorno per le famiglie che si avvalgono di mezzo privato.
- 4) Per il tramite delle istituzioni scolastiche che organizzano, singolarmente o in rete, trasporti collettivi: le scuole provvedono alla raccolta delle iscrizioni, alla definizione delle modalità di erogazione del servizio e a quanto altro a ciò connesso. È facoltà della scuola scegliere se e come attivare il servizio. Alle istituzioni scolastiche che organizzino in proprio trasporti collettivi è riconosciuto un contributo annuo per ogni alunno/a con disabilità, definito sulla scorta delle spese documentate e comunque non superiore al costo medio del servizio affidato a terzi.
- 5) In presenza di risorse e mezzi e di adeguate condizioni organizzative, l'Amministrazione si riserva di valutare l'erogazione del servizio direttamente.

Destinatari

Possono chiedere il servizio di trasporto scolastico gli/le alunni/e con disabilità fisica, intellettuale e sensoriale in possesso dei seguenti requisiti:

- residenti nel Comune di Brescia;
- frequentanti la scuola primaria o secondaria di I° sia statale che paritaria;
- non autonomi nel raggiungere la sede scolastica, ossia in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale e/o profilo di funzionamento redatti dall'Ente Certificatore, pubblico o privato accreditato, nei quali sia esplicitata la necessità di trasporto.

N.B: Per alunni/e già beneficiari/e del servizio di trasporto scolastico nell'a.s. 2023/24, la documentazione sanitaria già agli atti del Comune di Brescia è ritenuta valida fino alla conclusione del ciclo scolastico. Per alunni/e che iniziano un nuovo ciclo di studi e/o presentino per la prima volta domanda di trasporto scolastico è necessario che il trasporto sia indicato nella Diagnosi Funzionale o nel Profilo di Funzionamento e ricompreso nel PEI.

In caso di modifica della normativa concernente il riconoscimento della condizione di disabilità, verrà adottata la normativa in vigore senza che si proceda alla modifica del presente atto.

Presentazione della domanda e attivazione del servizio

Il servizio è attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta l'alunno/a minore.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione sanitaria:

- verbale in corso di validità del “Collegio per l'individuazione dell'alunno in condizione di handicap ai sensi del D.P.C.M. n.185/2006,
- Diagnosi Funzionale aggiornata per il grado di scuola frequentato oppure Profilo di Funzionamento, nei quali sia indicata esplicitamente la necessità di trasporto scolastico.

La domanda di ammissione al servizio può essere presentata esclusivamente *on line* nei tempi e nei modi stabiliti annualmente dall'Amministrazione.

La domanda di ammissione al servizio deve essere rinnovata ogni anno.

L'ammissione al servizio, il vettore incaricato del servizio e i relativi recapiti vengono comunicati alla famiglia e contestualmente all'istituzione scolastica entro l'inizio delle lezioni.

Qualora la domanda di ammissione al servizio venga presentata oltre i termini indicati:

- Verrà data priorità agli alunni/e in condizione di “gravità” di cui al comma 3 art.3 L.104/92;
- Verrà erogato servizio solo in presenza di disponibilità di mezzi negli orari richiesti e per percorsi compatibili e integrabili nel piano organizzativo del servizio;

- Verificata l'impossibilità organizzativa di erogare il servizio verrà proposta, in alternativa, l'autogestione da parte della famiglia con mezzi privati o tramite il ricorso al trasporto pubblico.

Assistenza

Durante il servizio di trasporto scolastico erogato tramite terzi o scuolabus, non è prevista la presenza di personale con funzione di accompagnatore/assistente. Pertanto, all'alunno/a con disabilità è richiesto un comportamento adeguato e tale da non pregiudicare la sicurezza sua, di altri eventuali passeggeri e del servizio in generale.

Ai genitori e/o ad adulto da essi delegato è richiesto di:

- essere presenti, fuori casa, al momento dell'arrivo del vettore incaricato del trasporto e assistere il/la figlio/a durante la salita/discesa, sia al mattino che al rientro da scuola;
- contattare la scuola per concordare sia l'accoglienza al mattino (all'arrivo a scuola) sia l'accompagnamento dell'alunno/a sul mezzo di trasporto (all'uscita da scuola) da parte del personale scolastico;
- in caso di malore del figlio/a durante l'orario scolastico, provvedere direttamente al ritiro del minore sospendendo la corsa di ritorno;
- qualora se ne ravvisasse la necessità, fornire l'assistenza all'alunno/a durante il tragitto casa-scuola e scuola-casa;
- in caso di sciopero della scuola, verificare che siano garantiti l'ingresso e l'assistenza.

Si precisa che gli autisti non sono tenuti ad assicurare alcuna forma di assistenza né di accompagnamento, fatta eccezione per le situazioni di emergenza.

Calcolo del contributo in caso di autogestione

L'autogestione del trasporto casa/scuola può essere scelta liberamente dalla famiglia, ovvero proposta, come soluzione alternativa, qualora si sia verificata l'impossibilità da parte del Comune, per comprovati motivi, di provvedere all'erogazione e gestione del servizio.

La famiglia può procedere all'autogestione del servizio con mezzi privati o mediante il ricorso al servizio di trasporto pubblico.

In caso di autogestione con mezzi privati

Il contributo per l'autogestione da parte della famiglia del trasporto casa/scuola è calcolato sulla base della seguente formula:
km (ovvero distanza dalla residenza dell'alunno/a all'istituzione scolastica)

x 2 viaggi (andata e ritorno)

x 205 gg. di scuola

x € 0,75 forfettario

In caso di autogestione parziale, ossia solo andata o solo ritorno, il contributo è ridotto del 50%.

È previsto un *contributo straordinario aggiuntivo* di € 500,00 nel caso in cui per il trasporto dell'alunno/a sia necessario mezzo attrezzato.

Il contributo per l'autogestione del trasporto casa/scuola da parte della famiglia viene ridotto in modo proporzionale in caso di assenza prolungata superiore a 30 gg anche non consecutivi.

In caso di autogestione del trasporto mediante il ricorso al servizio di trasporto pubblico, viene erogato un rimborso a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di n. 2 abbonamenti secondo le seguenti modalità:

- n.1 abbonamento adulti per il periodo settembre-giugno se richiesto entro i termini, ovvero, dal mese di richiesta a giugno;
- n.1 abbonamento alunni/e per il periodo settembre-giugno se richiesto entro i termini, ovvero, dal mese di richiesta a giugno.

In ogni caso, il contributo per l'autogestione del trasporto casa/scuola non può essere superiore al costo medio del servizio affidato a terzi dall'Amministrazione Comunale.

N.B.: Per le famiglie che hanno scelto l'autogestione nell'a.s. 2023/24, il contributo a chilometro non potrà essere inferiore a quello riconosciuto nell'a.s. 2023/24 stesso fino al termine del ciclo scolastico.

Informazioni sul servizio di trasporto scolastico

- Viene erogato secondo il calendario scolastico regionale e nei giorni di frequenza settimanale (5 o 6);
- Viene erogato nei giorni in cui è previsto lo svolgimento degli esami a conclusione della scuola secondaria di primo grado (max 4 giorni);
- Successivamente alla richiesta, viene attivato solo a seguito di contatto telefonico e accordo relativo agli orari tra il genitore e il vettore incaricato, come sarà indicato nella nota di ammissione al servizio che verrà trasmessa alla famiglia;
- Viene erogato di norma su tratte esclusivamente urbane;
- Qualora l'alunno/a, residente a Brescia, frequenti una scuola al di fuori del territorio cittadino, viene verificata per ogni singola situazione la migliore soluzione organizzativamente possibile;
- Viene erogato di norma dall'indirizzo di residenza dell'alunno alla sede dell'Istituto scolastico e ritorno;
- Non è possibile la scelta, da parte delle famiglie, della tipologia di mezzo (automobile o bus/minibus) con cui verrà erogato il servizio;
- Per motivi organizzativi non prevedibili all'atto dell'iscrizione, prioritariamente in caso di trasporti effettuati con mezzo attrezzato e/o con mezzo collettivo (minibus o bus), l'orario di arrivo-partenza da scuola potrebbe non coincidere esattamente con l'inizio-conclusione delle lezioni;
- In caso di condizioni meteo particolarmente avverse e/o di situazioni emergenziali non preventivabili, il Comune può sospendere il servizio senza darne comunicazione preventiva alle famiglie.

Variazioni del servizio

Eventuale modifica di percorso e/o orario del servizio di trasporto scolastico può essere richiesta solo a partire dal mese di ottobre, è da ritenersi straordinaria e, comunque, deve essere richiesta con almeno 5 gg. lavorativi di anticipo (sabato, domenica e festivi esclusi), in modo da consentire la verifica di fattibilità della variazione richiesta.

Eventuali richieste di variazione devono essere motivate e inviate esclusivamente alla mail indicata sulla nota di ammissione al servizio.

Non è previsto l'accesso al trasporto dedicato ad alunni/e con disabilità di fratelli e sorelle frequentanti il medesimo plesso e/o plessi attigui.

Sospensioni del servizio

Ogni volta che il servizio non è necessario (malattia, adesione a sciopero, vacanza programmata dalla famiglia durante l'anno scolastico ecc.), la famiglia è tenuta a darne comunicazione al vettore incaricato del servizio con largo anticipo e/o comunque entro la mezz'ora precedente l'orario di arrivo del mezzo di trasporto.

In assenza di preavviso, qualora il servizio non venga utilizzato per 2 gg. consecutivi, viene sospeso e riattivato solo dopo che la famiglia ne abbia fatta esplicita richiesta agli Uffici comunali scrivendo alla mail indicata nella nota di ammissione al servizio.

L'Amministrazione si riserva di sospendere il servizio - previa formale comunicazione alla famiglia - da 3 a 15 giorni, per gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- comportamenti dell'alunno/a che pregiudichino la sicurezza del servizio e degli altri utenti eventualmente presenti sul mezzo;
- mancato accompagnamento e/o accoglienza all'arrivo del vettore incaricato del servizio;
- mancato o tardivo avviso nel caso in cui il servizio non sia necessario.

Allegato B

Modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico studenti/tesse con disabilità. Scuole secondarie di secondo grado e percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto dall'abitazione alla sede scolastica e viceversa ed è volto a favorire la frequenza scolastica e, più in generale, il concreto esercizio del diritto allo studio di alunni/e con disabilità privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica o formativa.

Il servizio è erogato gratuitamente a studenti/tesse con disabilità, per cui è predisposto dall'Amministrazione comunale mediante affidamento a terzi.

Per le famiglie che provvedano volontariamente e direttamente al trasporto del/della figlio/a con disabilità è previsto un contributo per l'autogestione del servizio calcolato come più sotto dettagliato al paragrafo “Calcolo del contributo in caso di autogestione”.

Modalità di erogazione del servizio

In attuazione di quanto previsto dalle Linee Guida emanate da Regione Lombardia con D.G.R. n. XII/312 del 15/05/23, il Comune di Brescia si attiva al fine di garantire il trasporto scolastico secondo le tipologie sottoindicate, fatto salvo l'esito delle procedure a tal fine attivate:

- Servizi di trasporto, anche attrezzato, svolti in ambito urbano mediante affidamento a terzi.
- Servizi di trasporto, anche attrezzato, svolti in area extraurbana o in area urbana
 - mediante il ricorso all'accreditamento di Enti e/o Associazioni e/o soggetti economici pubblici o privati;
 - per il tramite delle famiglie, che volontariamente decidono di gestire il trasporto con mezzi privati. È possibile anche autogestione parziale, ossia solo andata o solo ritorno per le famiglie che si avvalgono di mezzo privato;

- qualora l'istituzione pubblica, per comprocate motivazioni, non sia stata in grado di assolvere all'obbligo di organizzare e gestire il servizio di trasporto, per il tramite di soggetti economici individuati direttamente dalle famiglie.

Destinatari

Possono chiedere il servizio di trasporto scolastico studenti/tesse con disabilità fisica, intellettuale e sensoriale in possesso dei seguenti requisiti:

- residenti nel Comune di Brescia ovvero studenti/tesse residenti in altri Comuni ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: collocamento presso famiglie/comunità del territorio comunale disposto dal Tribunale competente);
- frequentanti la Scuola Secondaria di II° o i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sia statali che paritari;
- privi di autonomia per raggiungere la sede scolastica/formativa, ossia in possesso di certificazione di disabilità e di Diagnosi Funzionale e/o Profilo di Funzionamento redatti dall'Ente Certificatore, pubblico o privato accreditato, nei quali sia esplicitata la necessità di trasporto.

N.B.: per studenti/tesse già beneficiari/e del servizio di trasporto scolastico nell'a.s. 2023/24, la documentazione sanitaria già agli atti del Comune di Brescia è ritenuta valida fino alla conclusione del ciclo scolastico, fatte salve scadenze precedenti previste nella documentazione stessa. Per studenti/tesse che iniziano un nuovo ciclo di studi e/o presentino per la prima volta domanda di trasporto scolastico, è necessario che il trasporto sia indicato nella Diagnosi Funzionale o nel Profilo di Funzionamento e ricompreso nel PEI.

In caso di modifica della normativa concernente il riconoscimento della condizione di disabilità, verrà adottata la normativa in vigore senza che si proceda alla modifica del presente atto.

Presentazione della domanda e attivazione del servizio

Il servizio è attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta l'alunno/a minore o dallo/dalla studente/tessa stesso/a se maggiorenne.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione sanitaria:

- verbale in corso di validità del “Collegio per l’individuazione dell’alunno in condizione di handicap ai sensi del D.P.C.M. n.185/2006,
- Diagnosi Funzionale aggiornata per il grado di scuola frequentato oppure Profilo di Funzionamento, nei quali sia indicata esplicitamente la necessità di trasporto scolastico.

La domanda di ammissione al servizio può essere presentata esclusivamente on line nei tempi e nei modi stabiliti annualmente dall’Amministrazione.

La domanda di ammissione al servizio deve essere rinnovata ogni anno.

Nell’ammissione al servizio è data priorità ad alunni/e in condizione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 L.104/92.

L’ammissione al servizio, il vettore incaricato del servizio e i relativi recapiti vengono comunicati alla famiglia e contestualmente all’Istituzione Scolastica entro l’inizio delle lezioni tramite la mail indicata all’atto dell’iscrizione.

Sentiti il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e il GLOH, l’istituzione scolastica/formativa provvede alla redazione del PEI, confermando la necessità del trasporto scolastico con i relativi tempi e modalità che verranno adottati compatibilmente alle condizioni organizzative del servizio nel suo complesso.

Qualora la domanda di ammissione al servizio venga presentata oltre i termini indicati e/o sia stata verificata l’impossibilità dell’istituzione pubblica di organizzare ed erogare il servizio:

- verrà data priorità ad alunni/e in condizione di “gravità” di cui al comma 3 art.3 L.104/92;
- il servizio verrà erogato solo in presenza di disponibilità di mezzi negli orari richiesti e per percorsi compatibili e integrabili nel piano organizzativo del servizio;
- verificata l’impossibilità organizzativa di erogare il servizio, verranno valutati almeno due preventivi presentati dalla famiglia e/o dallo studente/tessa se maggiorenne, per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico da parte di privati.

Per alunni/e che già usufruiscono del servizio, le certificazioni sopra citate devono essere allegate solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano nel frattempo scadute.

Calcolo del contributo in caso di autogestione

Contributo ordinario:

erogato alle famiglie che volontariamente decidono di gestire il trasporto con mezzi privati.

Il valore del contributo per ciascuno studente con disabilità è determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio e in base ai giorni di effettiva frequenza, secondo il calendario scolastico definito dalla Regione.

Formula:

km (ovvero distanza dalla residenza dello studente all'istituzione scolastica/formativa)

x 34 (o 35 settimane)

x 2 viaggi (andata e ritorno)

x € 0,75 forfettari

x 6 (giornate di frequenza settimanale).

È previsto un massimale di spesa per ciascuna delle sottoindicate fasce chilometriche:

Fascia chilometrica della distanza casa-scuola	Contributo massimo riconosciuto
Fino a 10 km	€ 2.812,50
Oltre i 10 km e fino a 20 km	€ 4.687,50

Oltre i 20 km e fino a 30 km	€ 6.562,50
Oltre i 30 km	€ 7.500,00

In caso di autogestione parziale, ossia solo andata o solo ritorno, il contributo è ridotto del 50%.

Per studenti/tesse per cui si rende necessario l'utilizzo di un mezzo attrezzato al fine di garantire la sicurezza durante il trasporto, il Comune di Brescia garantisce un contributo aggiuntivo forfettario di € 500,00 annui.

In casi eccezionali in cui sia comprovata l'assoluta necessità di assistenza durante il trasporto e limitatamente alle situazioni di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 l.104/92, il Comune di Brescia garantisce un ulteriore contributo forfettario di € 300,00 annui.

Per le famiglie che hanno scelto l'autogestione nell'a.s. 2023/24 il contributo per chilometro non potrà essere inferiore a quello riconosciuto nell'a.s. 2023/24 stesso, fino al termine del ciclo scolastico.

“Contributo straordinario” e “Contributo straordinario ulteriore”

Viene calcolato come previsto nella D.G.R. n. XII/312/2023. Erogato alle famiglie che selezionano in autonomia i soggetti economici incaricati di effettuare il trasporto, ricercando la soluzione più economica e confacente alle necessità dello studente nei casi in cui l'istituzione pubblica, per comprovate motivazioni, non sia stata in grado di assolvere all'obbligo di organizzare e gestire il servizio di trasporto.

Per accedere al contributo straordinario e straordinario ulteriore, la famiglia è tenuta ad individuare i soggetti economici in grado di garantire il servizio di trasporto scolastico e presentare almeno due preventivi.

Il Comune terrà i rapporti con Regione Lombardia al fine di garantire che la spesa sostenuta e documentata dalla famiglia trovi totale copertura.

Assistenza

Durante il servizio di trasporto, di norma non è prevista la presenza di personale con funzione di accompagnatore/assistenza. Pertanto è auspicato che lo studente/tessa con disabilità possa garantire un comportamento adeguato e tale da non pregiudicare la sicurezza sua, di altri eventuali passeggeri e del servizio in generale.

In caso si rendessero necessari servizi di assistenza specialistica al trasporto con personale con funzione di accompagnatore/assistenza, in riferimento alle peculiari esigenze di studenti/tesse con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, si procederà richiedendo preventivo sulla specifica situazione al soggetto eventualmente già individuato per il servizio di trasporto.

Ai genitori e/o ad adulto da essi delegato è richiesto di:

- essere presenti, fuori casa, al momento dell'arrivo del vettore incaricato del trasporto e assistere il/la figlio/a durante la salita/discesa, sia al mattino che al rientro da scuola;
- contattare la scuola per concordare sia l'accoglienza al mattino (all'arrivo a scuola) sia l'accompagnamento dello studente/tessa sul mezzo di trasporto (all'uscita da scuola) da parte di personale scolastico;
- segnalare con almeno 5 giorni di anticipo le eventuali variazioni di orario o percorso che si rendessero necessarie, contattando gli uffici comunali tramite la mail indicata nella nota di ammissione al servizio;
- in caso di sciopero della scuola, verificare che siano garantiti l'ingresso e l'assistenza.

Si precisa che gli autisti non sono tenuti ad assicurare nessuna forma di assistenza né di accompagnamento, fatta eccezione per le situazioni di emergenza.

Informazioni sul servizio di trasporto casa/scuola

- Viene erogato nei giorni di frequenza indicati nel calendario scolastico regionale, indicativamente dal 12 settembre all'8 giugno.
- Viene garantito anche nei giorni in cui è previsto lo svolgimento degli esami di Stato e di qualifica (massimo 5 giorni).
- Viene garantito dal primo giorno di lezione, ma per l'attivazione è richiesto contatto telefonico e accordo relativo agli orari tra il genitore e il vettore incaricato.

- Viene erogato dall'indirizzo di residenza dell'alunno alla sede dell'Istituto scolastico e ritorno.
- In casi del tutto eccezionali di necessità familiari o scolastiche, agli Uffici comunali - che ne verificheranno la fattibilità - possono essere richieste deviazioni di percorso. Dette deviazioni devono essere considerate occasionali e possono essere richieste dal mese di ottobre.
- Non è possibile la scelta, da parte delle famiglie, della tipologia di mezzo (automobile o bus/minibus) con cui verrà erogato il servizio.
- Per motivi organizzativi non prevedibili all'atto dell'iscrizione, nel caso di trasporti effettuati con mezzo attrezzato e/o con mezzo collettivo (minibus o bus), l'orario di arrivo-partenza da scuola potrebbe non coincidere esattamente con l'inizio-conclusione delle lezioni.
- In caso di condizioni meteo particolarmente avverse e/o di situazioni emergenziali non preventivabili, il Comune può sospendere il servizio senza darne comunicazione preventiva alle famiglie.
- **non è previsto l'accesso al trasporto dedicato a studenti/tesse con disabilità, di fratelli e sorelle frequentanti il medesimo plesso e/o plessi attigui.**

Sospensioni del servizio

Ogni volta che il servizio non è necessario (malattia, adesione a sciopero, vacanza programmata dalla famiglia durante l'anno scolastico ecc.), la famiglia è tenuta a darne comunicazione al vettore incaricato del servizio con largo anticipo e/o comunque entro la mezz'ora precedente l'orario di arrivo del mezzo di trasporto.

In assenza di preavviso, qualora il servizio non venga utilizzato per 2 gg. consecutivi, viene sospeso e riattivato solo dopo che la famiglia ne abbia fatta esplicita richiesta agli Uffici comunali scrivendo alla mail indicata nella nota di ammissione al servizio. L'Amministrazione si riserva di sospendere il servizio - previa formale comunicazione alla famiglia - da 3 a 15 giorni, per gravi motivi, quali:

- comportamenti dell'alunno che pregiudichino la sicurezza del servizio e degli altri utenti eventualmente presenti sul mezzo;
- mancato accompagnamento e/o accoglienza all'arrivo del vettore incaricato del servizio;

- mancato o tardivo avviso nel caso in cui l'alunno/a non abbia bisogno del servizio.